


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ALESSANDRO AMARELLI"-ROSSANO
Prot. 0003514 del 21/05/2021
04 (Uscita)



chiesa di San Marco
(metà dell'XI secolo)

ISTITUTO COMPRENSIVO A.AMARELLI
VIA GRAN SASSO n. 16 - 87064 CORIGLIANO ROSSANO
TEL.0983/512197 - FAX 0983/291007
csic8aq00b@pec.istruzione.it



Sito Web: [http:// www.icamarellirossano.edu.it](http://www.icamarellirossano.edu.it) – e-mail CSIC8AQ00B@istruzione.it



A tutti i docenti

Alle famiglie

Agli alunni

Al sito web

**OGGETTO: VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO -
VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021**

Approvato in Collegio dei docenti nella seduta del 20 maggio 2021

Visto il Regolamento dell'autonomia scolastica D.P.R. 275/1999 articoli 8 e 9;

Visto l'art. 14, c. 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 che recita "[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

Visto il D.Lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera 1) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 5";

Vista l'Ordinanza ministeriale n. 172 /2020;

Visto il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito nella Legge 26 febbraio 2021 n. 21 nel quale si ribadisce che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza ;

Vista la Nota del M.I. n. 699 del 6 maggio 2021 " Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie primo e secondo ciclo di istruzione" ;

Considerata comunque la peculiarità delle attività didattiche realizzate , anche in modalità a distanza , e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla situazione emergenziale;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze (75%) deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

si informa

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2020-2021, è fissato nella seguente tabella:

ORDINE DI SCUOLA	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MASSIMO ASSENZE
SCUOLA PRIMARIA	27 H (TEMPO NORMALE)	1069	267 (49,5 GIORNI arr. A 50)
SCUOLA PRIMARIA	40 H (TEMPO PIENO)	1584 H	396 (49,5 GIORNI arr. A 50)
SCUOLA SECONDARIA	30 H	990 H	247,5 (49,5 GIORNI arr. A 50)
	32 H (STRUMENTO)	1049 H	262 H (49,5 GIORNI arr. A 50)

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Per la SCUOLA PRIMARIA si precisa che, nonostante il superamento delle ore di assenza , i docenti contitolari della classe in sede di scrutinio , con decisione assunta all'unanimità , possono non ammettere gli alunni alla classe successiva SOLO in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 28 settembre 2020 (data di inizio delle lezioni) sino al 12 giugno 2021 (data di termine delle lezioni).

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che: "[...] Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."

Pertanto , il Collegio dei docenti , nella seduta del 20 giugno 2021 ha deliberato deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell'anno scolastico.

DEROGHE

I criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti situazioni:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati
2. assenze per malattie contagiose (positivo al virus Covid-19) , con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dall'ASP (quarantena obbligatoria)
3. assenze per contatto stretto Covid- 19 (quarantena fiduciaria)
4. assenze per terapie e/o cure programmate e documentabili
5. assenze per gravi e documentate esigenze di famiglia ed autocertificate dalla stessa (per es. presenza in famiglia di soggetto fragile ed estremamente vulnerabile);
6. assenze durante la DAD per motivi oggettivi non legati alla volontarietà dell'alunno ed autocertificate dalla famiglia ;
7. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
8. assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza ;
9. assenze motivate dall'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;

Dette assenze vengono, pertanto, escluse dal conteggio sul Registro elettronico

I Coordinatori sono incaricati di eliminare dal calcolo dell'orario annuale personalizzato le assenze dovute alle precedenti voci. Non rientrano nelle deroghe, invece, le assenze dovute a provvedimenti disciplinari.

Tutte le assenze devono essere documentate dai genitori ai Coordinatori dei consigli di classe, per l'opportuna valutazione in sede di scrutinio.

Il Consiglio di classe verificherà , nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti , se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze , pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio , impediscano , comunque , di procedere alla fase valutativa , considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Tiziana Cerbino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d.Lgs 39/93